



# *Comune di Gualdo Tadino*

## *Provincia di Perugia*

**SETTORE AMMINISTRATIVO N. 12****SINDACO****ORDINANZA N° 43****del 11-04-2020**

**OGGETTO: PROROGA ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N.833 E DELL'ART.50 DEL TUEL.**

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.19 del 25 marzo 2020";

VISTO l'articolo 1 del DPCM 10 aprile 2020

VISTO il DPCM 10 aprile 2020 con il quale è prorogata l'efficacia delle disposizione previste nell'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile 2020;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a

superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 38 del 02.04.2020;

RITENUTO, sulla base di quanto esposto, di dover prorogare le misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus;

#### ORDINA

1) Con decorrenza dal 14 aprile 2020 e fino a revoca del presente atto, è fatto divieto di accesso ai cimiteri comunali, ai giardini ed alle aree verdi pubbliche.

2) L'accesso ai cimiteri comunali è consentito esclusivamente ai parenti conviventi più stretti, al personale delle pompe funebri addetti al trasporto della salma ed al personale della Ditta incaricata in occasione delle operazioni di tumulazione e inumazione di salme o ceneri.

3) L'accesso ai cimiteri comunali, comunque, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni relative alle distanze minime da mantenere e, ove previsto, nel rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza previsti dai decreti relativi alle misure per il contenimento dell'epidemiologia COVID-19.

4) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19.

5) La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l'esposizione al rischio di contagio del trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL e l'obbligo immediato per il trasgressore medesimo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di isolamento domiciliare di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.4, commi 6 e 7, del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19.

#### DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;

- di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Servizio Polizia Locale del Comune di Gualdo Tadino;
- Comando Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino;
- Custode dei Cimiteri Comunali.

#### COMUNICA

che contro la presente ordinanza è ammesso:

Ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO  
Dr. Massimiliano Presciutti

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)



# *Comune di Gualdo Tadino*

## *Provincia di Perugia*

### **ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ORDINANZA**

**ORDINANZA N.43 DEL 11-04-2020**

**Oggetto: PROROGA ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N.833 E DELL'ART.50 DEL TUEL.**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

#### **ATTESTA**

che la presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69*).

Dalla Residenza Comunale, 11-04-2020

Il Responsabile della pubblicazione  
Mariotti Fabiana

(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)